

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MATERA**

Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe Disabato, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero ruolo generale (omissis), avente ad oggetto contratti bancari

**TRA**

**CORRENTISTI**

*-Attori-*

**CONTRO**

**BANCA**

*-Convenuta-*

Discussa oralmente e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 09.02.2016, nel corso della quale le parti hanno concluso come da verbale in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta, ai sensi dell'art. 132 n. 4 e 118 disp.att. c.p.c. (come modificati con legge 69/09) senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'istituto di credito convenuto è fondata e deve essere accolta.

Nei contratti bancari stipulati tra le odierne parti sono previste, e segnatamente ai nn. 9 e 15 dei relativi atti, clausole che indicano in via esclusiva quale foro competente per le azioni promosse dal cliente quello della sede legale dell'istituto di credito, che prima della fusione era Bologna ed oggi, a seguito degli atti di fusione, è Roma.

Trattandosi di clausole che derogano alla competenza per territorio, si applica la disciplina di cui all'art. 28 cpc, non sussistendo alcuna delle condizioni ostantive previste in detta norma, per cui, a seguito degli atti di fusione dell'istituto di credito convenuto, il foro competente a trattare le presenti questioni è quello di Roma.

Le conclusioni che precedono esimono questo giudice dall'esaminare ogni altra questione sollevata dalle parti.

In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporre la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte come liquidate in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'art. 282 c.p.c., così come riformato, nella sua parte relativa alla condanna alle spese.

*Sentenza, Tribunale di Matera, dott.. Giuseppe Disabato, 09 febbraio 2016, n. 257*

**P.Q.M.**

Il Giudice, decidendo sull'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla convenuta Banca nell'ambito del giudizio promosso nei suoi confronti, con atto di citazione notificato in data 17.06.2013 dai correntisti, la accoglie, dichiara la propria incompetenza per territorio a favore di quella del Tribunale di Roma, e condanna gli attori in solido, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'istituto di credito convenuto, che liquida in 5.000,00 euro per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva nella parte relativa alla condanna alle spese.

Matera, 9 febbraio 2016

**Il Giudice**  
**Dott. Giuseppe Disabato**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS